

All'articolo 7:

al comma 2, secondo periodo, le parole: «decreto del presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «non possono assumere cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilità in partiti politici» sono sostituite dalle seguenti: «non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici».

#### LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1921):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA), dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri (ALFANO), dal Ministro della giustizia (CANCELLIERI) il 23 dicembre 2013.

Assegnato alla II Commissione (giustizia), in sede referente, il 23 dicembre 2013 con pareri del Comitato per la Legislazione e delle Commissioni I, III, V, VI, X, XI e XII, e Questioni regionali.

Esaminato dalla II Commissione il 7, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 29 e 30 gennaio 2014; il 3 febbraio 2014.

Esaminato in Aula il 27 dicembre 2013, l'8 gennaio 2014, il 3, 4 e 5 febbraio 2014 e approvato il 6 febbraio 2014.

Senato della Repubblica (atto n. 1288):

Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede referente, il 6 febbraio 2014 con pareri delle Commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 6ª, 11ª, 12ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione (affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'11 e 12 febbraio 2014.

Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 6, 11 e 12 febbraio 2014.

Esaminato in Aula il 12, 17 e 18 febbraio 2014 e approvato il 19 febbraio 2014.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 2013.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 130.

14G00022

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 febbraio 2014.

**Ulteriore differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali.**

#### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il precedente decreto in data 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato differito al 28 febbraio 2014;

Viste le successive richieste dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione delle Province d'Italia (U.P.I.) di ulteriore differimento del predetto termine per tutti gli enti locali, formulate nel corso della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 6 febbraio 2014;

Considerato che gli enti locali in sede di predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno 2014, non dispon-

gono ancora in maniera completa di dati certi in ordine alle risorse finanziarie disponibili;

Considerato altresì che non è stato ancora definito il provvedimento con il quale si devono stabilire, per l'anno 2014, i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, da emanarsi entro il 30 aprile 2014 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai sensi dell'art. 1, comma 730 della legge 27 dicembre 2013, n. 143 (legge di stabilità 2014);

Ritenuto pertanto necessario e urgente differire ulteriormente, per i suddetti motivi, il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 6 febbraio 2014;

Decreta:

*Articolo unico*

*Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali*

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2014

*Il Ministro dell'interno: ALFANO*

14A01248

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 ottobre 2013.

**Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate con la legge n. 488/1992.**

### IL DIRETTORE GENERALE

PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993 n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/92;

Visto l'art. 8-bis, della legge 3 agosto 2007 n. 127 recante disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi d'impresa;

Visti i regolamenti adottati con il decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, il decreto ministeriale del 1° febbraio 2006 ed il decreto ministeriale 3 dicembre 2008, nonché le relative circolari applicative;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare l'art. 29 comma 2 che, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;

Considerato che, da parte delle imprese di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sono state richieste, per il tramite delle relative banche concessionarie, erogazioni a titolo di stato di avanzamento;

Considerato che sussistono, pertanto, le condizioni per procedere alla revoca delle agevolazioni, concesse in via provvisoria con i provvedimenti rispettivamente indicati nel succitato elenco;

Presa visione delle visure camerali e tenuto conto di quanto rilevato ai fini della denominazione attuale dell'impresa originaria beneficiaria;

Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione legislativa, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Atteso che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2012, è stato conferito l'incarico di direttore generale per incentivazione delle attività imprenditoriali del Dipartimento sviluppo e coesione economica;

Decreta:

Art. 1.

*Revoca*

1. Per le motivazioni riportate in premessa, sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, alle imprese indicate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

*Incameramento della cauzione*

1. Ove ne ricorrano le condizioni, ed ove la banca concessionaria non abbia ancora provveduto, è disposto l'incameramento della cauzione di cui all'art. 5 comma 4-bis del decreto ministeriale n. 527/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

*Somme in economia*

1. L'importo di euro 114.523.323,80 reso disponibile in esito al presente provvedimento è da considerarsi come economia sul patrimonio dello Stato.

Art. 4.

*Clausola di ricorribilità*

1. Avverso il presente provvedimento, per lesione di pretesi interessi legittimi, sarà possibile esperire ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesione di diritti soggettivi.

Roma, 15 ottobre 2013

*Il direttore generale: SAPPINO*

